



Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Presidente di Sezione
Segretario generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 15, comma 5, e l'art. 19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 135 del 26 maggio 2020, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 50 del 26 gennaio 2021, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO il ruolo dei dirigenti di II fascia della Giustizia amministrativa di cui al decreto del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato n. 112 in data 22 marzo 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 350 del 12 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti l'8 gennaio 2025 al n. 66, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali e la successiva riduzione della dotazione organica di cui al DPCS n. 84 in data 20 marzo 2025, adottato per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 833, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

VISTI il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2022-2024 del 28 ottobre 2025, il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del 16 novembre 2023, il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020, nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area I, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e in particolare l'art. 20 recante *"Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare l'art. 14, comma 1;

VISTA la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa n. 74 adottata nella seduta del 19 novembre 2025, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 16, 17, 19, 23 e 24 del Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa a far data dal 1° maggio 2026, modifiche che comportano non soltanto una riorganizzazione degli uffici coinvolti ma più in generale una rivisitazione degli incarichi dirigenziali allo stato conferiti;

RILEVATO che, entro la data di decorrenza della citata modifica organizzativa del 1° maggio 2026 e nelle more della conclusione della procedura di approvazione definitiva sulle succitate modifiche regolamentari, risulta, tra gli altri, prossimo alla scadenza (31 dicembre 2025) l'incarico di titolarità conferito a decorrere dal 1° gennaio 2023 al dott. Francesco Di Michele, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa, con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 242 in data 30 dicembre 2022, presso l'Ufficio di segreteria Affari giurisdizionali della Quinta Sezione del Consiglio di Stato e della successiva assegnazione disposta a decorrere dal 1° ottobre 2024, con provvedimento n. 106 in data 26 settembre 2024, presso l'Ufficio di segreteria

Affari giurisdizionali della Terza Sezione del Consiglio di Stato, nei limiti e in continuità con l'incarico dirigenziale in titolarità;

CONSIDERATI i principi di continuità, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza che devono sempre improntare l'azione amministrativa;

RITENUTO che sia necessario garantire, nelle more dell'attuazione della suddetta riforma, l'esigenza di funzionalità e di continuità amministrativa della citata struttura e, quindi, evitare, da un lato, lo stato di vacanza dell'incarico dirigenziale in argomento, cui verosimilmente conseguirebbe una paralisi delle funzioni ad esse riconlegate, dall'altro, un avvicendamento così temporalmente limitato negli uffici, fonte di iniziale e notorio adattamento dell'organizzazione del lavoro alla nuova figura dirigenziale e verosimile aggravamento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, peraltro, la natura e le caratteristiche degli obiettivi prefissati, la complessità della struttura interessata, le attitudini e capacità professionali dimostrati dal dirigente e i risultati effettivamente conseguiti dallo stesso;

CONSIDERATO che la proroga dell'incarico dirigenziale in argomento non viola i principi di trasparenza e imparzialità, in quanto la stessa determina una prosecuzione straordinaria e temporalmente limitata di incarico conferito all'esito delle ordinarie procedure di interpello;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può eccedere comunque il termine di cinque anni;

VISTA la nota prot. n. 40372 in data 25 novembre 2025, con la quale è stato comunicato ai dirigenti della Giustizia amministrativa che, nel rispetto dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, verrà disposta la proroga fino al 30 aprile 2026 degli incarichi dirigenziali di titolarità in scadenza entro tale data;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'attuazione delle citate disposizioni in tema di riorganizzazione, per il principio di buon andamento dell'azione amministrativa innanzi rappresentata, di disporre la proroga, fino alla data del 30 aprile 2026, dell'incarico di titolarità presso l'Ufficio di segreteria Affari giurisdizionali della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, conferito a decorrere dal 1° gennaio 2023 con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 242 in data 30 dicembre 2022 al dott. Francesco Di Michele, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa e della successiva assegnazione disposta, a decorrere dal 1° ottobre 2024 con provvedimento n. 106 in data 26 settembre 2024, presso l'Ufficio di segreteria Affari giurisdizionali della Terza Sezione del Consiglio di Stato, nei limiti e in continuità con l'incarico dirigenziale conferito in titolarità, sussistendo il presupposto temporale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ma condizionando, comunque, risolutivamente tale ulteriore periodo di durata dell'incarico all'entrata in vigore delle modifiche apportate al Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

D'INTESA con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e con il Segretario delegato per i TT.AA.RR.;

DISPONE

ART. 1 (Oggetto)

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è prorogato fino al 30 aprile 2026 l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale presso l'Ufficio di segreteria Affari giurisdizionali della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, conferito a decorrere dal 1° gennaio 2023 con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 242 in data 30 dicembre 2022 al dott. Francesco Di Michele, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa e della successiva assegnazione disposta, a decorrere dal 1° ottobre 2024 con provvedimento n. 106 in data 26 settembre 2024, presso l'Ufficio di segreteria Affari

giurisdizionali della Terza Sezione del Consiglio di Stato, nei limiti e in continuità con l’incarico dirigenziale conferito in titolarità.

ART. 2
(Trattamento economico)

Al dott. Francesco Di Michele, in relazione all’incarico dirigenziale prorogato con il presente atto, è confermato, per tutta la durata della proroga dell’incarico, il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto individuale accessivo alla determinazione di conferimento dell’incarico citata in premessa, come attualizzato dall’articolo 26, del CCNL relativo al personale dirigente dell’Area Funzioni centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

ART. 3
(Disciplina generale del rapporto)

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, il rapporto è regolato dai citati provvedimenti n. 242 in data 30 dicembre 2022 e n. 106 in data 26 settembre 2024, dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle clausole contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area Funzioni Centrali.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Giulio Castriota Scanderbeg